

# Ordinanza sulla pianificazione del territorio (OPT)

## Modifica del 2 aprile 2014

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 28 giugno 2000<sup>1</sup> sulla pianificazione del territorio è modificata come segue:

*Sostituzione di espressioni*

<sup>1</sup> *In tutta l'ordinanza «Dipartimento» è sostituito con «DATEC».*

<sup>2</sup> *In tutta l'ordinanza «Ufficio federale» è sostituito con «ARE».*

*Art. 4 cpv. 1 e 3*

<sup>1</sup> I fondamenti constano di pianificazioni sui singoli ambiti settoriali (art. 6 cpv. 2 e 3 LPT); vertono in particolare sulla separazione tra comprensorio insediativo e comprensorio non insediativo.

<sup>3</sup> *Abrogato*

*Art. 5 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il piano direttore indica lo sviluppo territoriale auspicato nonché i risultati essenziali della pianificazione nel Cantone e della collaborazione tra questo e la Confederazione, i Cantoni vicini e i Paesi limitrofi in vista di tale sviluppo; definisce l'indirizzo della pianificazione e collaborazione ulteriori, in particolare con indicazioni per l'attribuzione delle utilizzazioni del suolo e per la coordinazione dei singoli ambiti settoriali, e menziona i passi necessari.

*Art. 5a*           Indicazioni nel piano direttore in materia di zone edificabili

<sup>1</sup> A completamento delle indicazioni di cui all'articolo 8a capoverso 1 LPT, nel piano direttore il Cantone definisce su quali dati si basa, in termini di evoluzione demografica e del numero di occupati, per determinare il suo fabbisogno di zone edificabili.

<sup>2</sup> Le previsioni di crescita che superano lo scenario medio dell'Ufficio federale di statistica (UST) in ambito di evoluzione demografica vanno prese in considerazione

<sup>1</sup>   RS 700.1

per determinare il fabbisogno di zone edificabili complessivamente necessarie nel Cantone se non eccedono quelle delineate nello scenario alto dell'UST. In caso contrario, vanno prese in considerazione soltanto se:

- a. l'evoluzione reale le ha confermate; oppure
- b. concernono il numero di occupati e, nel piano direttore, il Cantone dimostra che le sue previsioni sono più plausibili di quelle riportate negli scenari dell'UST concernenti l'evoluzione demografica.

<sup>3</sup> Nel piano direttore, il Cantone attribuisce i compiti necessari a:

- a. monitorare periodicamente le dimensioni e l'ubicazione delle zone edificabili e adottare le misure necessarie;
- b. effettuare un'edificazione e una densificazione efficienti contenendo l'utilizzo di superfici nelle zone edificabili esistenti e in quelle nuove;
- c. cautelare con misure pianificatorie le superfici destinate ai dezonamenti;
- d. procedere all'esecuzione sostitutiva per tempo, ma al più tardi entro cinque anni dalla definizione delle misure pianificatorie, se il Comune competente non ha sino ad allora adottato alcuna decisione in materia di esecuzione.

<sup>4</sup> I Cantoni le cui zone edificabili sono sovradimensionate indicano inoltre le misure con cui intendono adempiere le esigenze di cui all'articolo 15 LPT e la relativa tempistica. Se le zone edificabili sono palesemente sovradimensionate, il Cantone fornisce le indicazioni necessarie per ridurne le dimensioni complessive.

#### *Art. 8* Direttive

L'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), dopo aver sentito i Cantoni e i servizi federali, emana direttive tecniche per l'allestimento dei piani direttori.

#### *Art. 9 cpv. 1*

<sup>1</sup> Ogni quattro anni almeno, i Cantoni informano l'ARE sullo stato della pianificazione direttrice, sulla sua attuazione e sulle modifiche importanti dei fondamenti.

#### *Art. 10 cpv. 4*

<sup>4</sup> L'esame preliminare e l'esame finale delle documentazioni complete non devono di norma richiedere più di sei mesi complessivamente in caso di adattamenti di un piano direttore e non più di 12 mesi in caso di un piano direttore completamente rielaborato.

#### *Art. 11 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC), sentiti il Cantone e i Cantoni limitrofi, propone al Consiglio federale di approvare il piano direttore cantonale e i suoi adattamenti o di ordinare la procedura di conciliazione (art. 12 LPT).

*Art. 27 cpv. 1*

<sup>1</sup> Il DATEC, in accordo con il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca, fissa, sotto forma di valori di massima, l'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture e la relativa ripartizione fra i Cantoni; la decisione è pubblicata nel Foglio federale.

*Art. 30 cpv. 1<sup>bis</sup> e 2 primo periodo*

<sup>1bis</sup> Le superfici per l'avvicendamento delle colture possono essere azionate soltanto se:

- a. senza sfruttare tali zone, non è ragionevolmente possibile raggiungere un obiettivo importante anche dal punto di vista del Cantone; e
- b. viene garantito che le superfici sfruttate sono impiegate in modo ottimale secondo lo stato attuale delle conoscenze.

<sup>2</sup> I Cantoni garantiscono che la quota dell'estensione totale minima delle superfici per l'avvicendamento delle colture attribuita loro (art. 29) sia assicurata costantemente. ...

*Titolo prima dell'art. 30a***Capitolo 5: Piani di utilizzazione****Sezione 1: Dimensioni complessive delle zone edificabili nel Cantone***Art. 30a*

<sup>1</sup> La superficie massima di zone edificabili richiesta per abitante e per addetto in equivalente a tempo pieno che un Cantone può far computare in sede di valutazione delle proprie zone per l'abitazione, delle zone miste e di quelle centrali secondo l'articolo 15 capoversi 1 e 2 LPT deve corrispondere al valore calcolato per i Comuni del Cantone. Se il valore relativo a un Comune è più alto di quello raggiunto dalla metà delle unità territoriali comparabili, può essere computato soltanto il valore più basso.

<sup>2</sup> La delimitazione di nuove zone per il lavoro presuppone che il Cantone introduca un sistema di gestione di queste zone atto a garantire che, globalmente, vengano utilizzate con misura.

<sup>3</sup> Il DATEC è competente per l'elaborazione, in collaborazione con i Cantoni, delle direttive tecniche di cui all'articolo 15 capoverso 5 LPT.

*Titolo prima dell'art. 31***Sezione 2: Urbanizzazione***Art. 32* Misure dei Cantoni

<sup>1</sup> L'autorità cantonale si assicura che l'ente pubblico adempia i compiti d'urbanizzazione che gli competono e, all'occorrenza, suddivida l'urbanizzazione in più fasi.

<sup>2</sup> All'interno del Cantone nel suo complesso non possono essere urbanizzate più zone edificabili di quelle necessarie in base alle previsioni di crescita per i 15 anni successivi secondo lo scenario «medio» dell'UST concernente l'evoluzione demografica.

<sup>3</sup> Nei casi in cui le zone edificabili non siano urbanizzate dall'ente pubblico entro il termine previsto dal programma di urbanizzazione, l'autorità cantonale esamina se i piani di utilizzazione debbano essere adeguati.

*Titolo prima dell'art. 32a***Sezione 3: Impianti solari***Art. 32a* Impianti solari non soggetti ad autorizzazione

<sup>1</sup> Un impianto solare è sufficientemente adattato a un tetto (art. 18a cpv. 1 LPT) se:

- a. sporge ortogonalmente di al massimo 20 cm dalla superficie del tetto;
- b. visto frontalmente e dall'alto, non sporge oltre la superficie del tetto;
- c. in base allo stato della tecnica, presenta un basso grado di riflessione; e
- d. si presenta come superficie compatta.

<sup>2</sup> Concrete prescrizioni edilizie fondate sul diritto cantonale sono applicabili se sono proporzionali a giustificate esigenze di protezione e se non limitano lo sfruttamento dell'energia solare in misura superiore a quanto previsto al capoverso 1.

<sup>3</sup> I progetti esenti dall'obbligo di autorizzazione devono essere annunciati, prima che inizino i lavori, all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione edilizia o a un'altra autorità competente secondo il diritto cantonale. Il diritto cantonale fissa il termine per l'annuncio nonché i piani e la documentazione da allegare.

*Art. 32b* Impianti solari su monumenti culturali

Per monumenti culturali di importanza cantonale e nazionale (art. 18a cpv. 3 LPT) si intendono:

- a. monumenti culturali di importanza internazionale, nazionale o regionale conformemente all'articolo 2 lettere a–c dell'ordinanza del 17 ottobre 1984<sup>2</sup> sulla protezione dei beni culturali;

<sup>2</sup> RS 520.31

- b. perimetri edificati, gruppi edilizi ed elementi eminenti annoverati nell'Inventario federale degli abitati meritevoli di protezione, d'importanza nazionale e appartenenti alla categoria di rilievo A<sup>3</sup>;
- c. beni culturali di importanza nazionale o regionale annoverati in un altro inventario che la Confederazione ha adottato in virtù della legge del 1° luglio 1966<sup>4</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN);
- d. beni culturali di importanza nazionale o regionale per i quali sono stati concessi sussidi federali ai sensi dell'articolo 13 LPN;
- e. edifici e impianti che, in quanto degni di protezione, rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 24d capoverso 2 LPT o dell'articolo 39 capoverso 2 della presente ordinanza;
- f. oggetti che, nel piano direttore approvato dalla Confederazione, sono designati quali monumenti culturali di importanza cantonale ai sensi dell'articolo 18a capoverso 3 LPT.

*Titolo prima dell'art. 33*

#### **Sezione 4: Piccoli insediamenti fuori delle zone edificabili**

*Titolo prima dell'art. 34*

#### **Sezione 5: Conformità alla zona agricola**

*Art. 34b*            Edifici e impianti per la tenuta e l'utilizzazione di cavalli  
(art. 16a<sup>bis</sup> LPT)

<sup>1</sup> Per aziende agricole si intendono le aziende ai sensi degli articoli 5 e 7 della legge federale del 4 ottobre 1991<sup>5</sup> sul diritto fondiario rurale (LDFR).

<sup>2</sup> Nelle aziende agricole esistenti che non adempiono le condizioni di cui all'articolo 5 o 7 LDFR in merito alle unità standard di manodopera possono essere autorizzati provvedimenti edilizi per la tenuta di cavalli in edifici e impianti esistenti nonché gli impianti esterni necessari a un'adeguata tenuta degli animali, se sono presenti una base foraggera proveniente principalmente dall'azienda e pascoli per la tenuta di cavalli.

<sup>3</sup> Il parco realizzato per l'uscita quotidiana in qualsiasi condizione atmosferica secondo l'articolo 2 capoverso 3 lettera f dell'ordinanza del 23 aprile 2008<sup>6</sup> sulla protezione degli animali (area di uscita con qualsiasi tempo) deve adempiere le seguenti condizioni:

<sup>3</sup> I singoli oggetti possono essere visualizzati presso l'Organo di coordinamento nel settore della geoinformazione della Confederazione a questo indirizzo: [map.geo.admin.ch](http://map.geo.admin.ch) > Geocatalogo > Popolazione ed economia > Società e cultura > Inventario federale ISOS.

<sup>4</sup> RS 451

<sup>5</sup> RS 211.412.11

<sup>6</sup> RS 455.1

- a. deve essere direttamente adiacente alla scuderia. Qualora ciò non fosse possibile, un eventuale spiazzo per l'utilizzazione dei cavalli va impiegato anche come area di uscita con qualsiasi tempo. Se, a causa del numero di cavalli, è necessaria un'area di uscita aggiuntiva, quest'ultima può essere distaccata dalla scuderia;
  - b. se supera la superficie minima stabilita nella legislazione sulla protezione degli animali, il fissaggio al suolo deve poter essere rimosso senza grande dispendio. La superficie dell'area di uscita con qualsiasi tempo non può tuttavia superare quella raccomandata nella legislazione sulla protezione degli animali.
- <sup>4</sup> Gli spiazzi per l'utilizzazione dei cavalli quali maneggi, tondini e giostre:
- a. possono essere impiegati esclusivamente per l'utilizzazione dei cavalli tenuti nell'azienda;
  - b. possono essere impiegati in comune da più aziende;
  - c. possono avere una superficie massima di 800 m<sup>2</sup>; la superficie delle giostre non è computata nella superficie globale;
  - d. devono trovarsi nelle immediate vicinanze degli impianti e degli edifici aziendali;
  - e. non possono avere né tettoie né pareti; nel caso delle giostre, è ammessa una tettoia per coprire la pista;
  - f. possono essere muniti di un adeguato impianto di illuminazione;
  - g. non possono essere muniti di altoparlanti;
  - h. devono poter essere rimossi senza grande dispendio.
- <sup>5</sup> Non è ammesso costruire nuovi edifici abitativi nel contesto della tenuta e dell'utilizzazione di cavalli.
- <sup>6</sup> Per il resto, vanno adempite le condizioni di cui all'articolo 34.

*Art. 42b, rubrica e cpv. 3–7*

Tenuta di animali a scopo di hobby (art. 24e LPT)

- <sup>3</sup> Possono essere tenuti soltanto tanti animali quanti gli abitanti degli edifici situati nelle vicinanze sono in grado di accudire personalmente.
- <sup>4</sup> Se il diritto federale fissa esigenze supplementari rispetto a quelle definite dalla legislazione sulla protezione degli animali per una tenuta rispettosa degli animali, le installazioni all'interno degli edifici devono soddisfare queste esigenze. Fa eccezione la stabulazione in gruppo di cavalli secondo l'allegato 6 lettera A numero 2.1 lettera a dell'ordinanza del 23 ottobre 2013<sup>7</sup> sui pagamenti diretti.
- <sup>5</sup> Per impianti esterni si intendono gli impianti, privi di tettoie e di pareti, necessari a un'adeguata tenuta degli animali, segnatamente le aree di uscita con qualsiasi tempo, i depositi del letame o i recinti. Sono invece esclusi in particolare:

<sup>7</sup> RS 910.13

- a. gli impianti destinati ad attività svolte con gli animali a scopo di hobby, quali maneggi o aree di esercitazione;
- b. le pensiline in mezzo al pascolo.

<sup>6</sup> L'area di uscita con qualsiasi tempo può essere distaccata dalla scuderia soltanto se sussistono ragioni imperative. La superficie ammessa è retta dall'articolo 34*b* capoverso 3 lettera b.

<sup>7</sup> L'autorizzazione viene a cadere se le condizioni di autorizzazione secondo l'articolo 24*e* LPT non sono più adempiute. L'autorità competente lo stabilisce mediante decisione.

*Art. 42c*

*Abrogato*

*Art. 46*            Comunicazioni dei Cantoni

<sup>1</sup> I Cantoni notificano all'ARE le decisioni concernenti l'approvazione dei piani d'utilizzazione secondo l'articolo 26 LPT e le decisioni di ricorso delle istanze inferiori che riguardano:

- a. la delimitazione delle zone edificabili in Cantoni in cui trova applicazione l'articolo 38*a* capoverso 2, 3 o 5 LPT;
- b. la modifica dei piani d'utilizzazione, ove le superfici per l'avvicendamento delle colture siano ridotte in misura superiore a tre ettari.

<sup>2</sup> In determinati Cantoni l'ARE può richiedere la notifica di decisioni riguardanti ambiti specifici.

*Art. 47 cpv. 2*

<sup>2</sup> In particolare, indica le riserve di utilizzazione presenti nelle zone edificabili esistenti e le misure da adottare, nonché i tempi entro cui adottarle, per poter sfruttare tali riserve oppure per poterle edificare in modo conforme alla destinazione della zona.

*Art. 52a*            Disposizioni transitorie della modifica del 2 aprile 2014

<sup>1</sup> Se al momento dell'entrata in vigore della modifica del 2 aprile 2014 è pendente un ricorso contro la decisione dell'autorità cantonale secondo l'articolo 26 LPT concernente l'approvazione di un azzonamento, l'articolo 38*a* capoverso 2 LPT non si applica all'azzonamento quando il ricorso non porta né ad un riesame né ad una correzione materiale parziale della decisione di approvazione oppure se è stato tentato in modo temerario.

<sup>2</sup> Durante il periodo transitorio di cui all'articolo 38a capoverso 2 LPT possono essere approvati azionamenti soltanto se:

- a. dall'entrata in vigore della presente disposizione, nel Cantone viene dezonata almeno la stessa superficie oppure il dezonamento è effettuato nel quadro della stessa decisione;
- b. sono delimitate zone destinate a utilizzazioni pubbliche nelle quali il Cantone pianifica la realizzazione di infrastrutture molto importanti e urgenti; oppure
- c. sono delimitate altre zone d'importanza cantonale che si rivelano urgentemente necessarie e se, in sede di approvazione di cui all'articolo 26 LPT, è stata definita e cautelata la superficie da dezonare; l'obbligo di dezonamento decade se, secondo il piano direttore, non è necessario adempiervi.

<sup>3</sup> Nei Cantoni che hanno delegato completamente ai Comuni la competenza di stabilire le zone di pianificazione (art. 27 LPT), tale competenza spetta anche al governo cantonale fino all'approvazione dell'adattamento del piano direttore secondo l'articolo 38a capoverso 2 LPT.

<sup>4</sup> La competenza per la soppressione e la proroga delle zone di pianificazione già stabilite secondo il capoverso 3 continua a spettare al governo cantonale anche dopo l'approvazione dell'adattamento del piano direttore.

<sup>5</sup> Alla scadenza del termine fissato, i Cantoni designati secondo l'articolo 38a capoverso 5 secondo periodo LPT figureranno in un allegato alla presente ordinanza.

<sup>6</sup> Finché il piano direttore, inclusi gli oggetti designati secondo l'articolo 32b lettera f, non è stato approvato dalla Confederazione, ma al massimo per cinque anni dall'entrata in vigore della presente modifica, il governo cantonale può stabilire provvisoriamente con decisione semplice l'elenco dei monumenti culturali di importanza cantonale.

## II

L'ordinanza del 16 gennaio 1991<sup>8</sup> sulla protezione della natura e del paesaggio è modificata come segue:

### *Art. 27 cpv. 2 lett. f*

<sup>2</sup> Le autorità competenti comunicano all'UFAM le seguenti decisioni:

- f. approvazioni dei piani d'utilizzazione (art. 26 della L del 22 giu. 1979<sup>9</sup> sulla pianificazione del territorio), se sono pregiudicati paesaggi, monumenti naturali, biotopi o zone palustri d'importanza nazionale.

<sup>8</sup> RS 451.1

<sup>9</sup> RS 700



III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° maggio 2014.

2 aprile 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

